Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 aprile 1983**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 20 APRILE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20:

Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7% - 1971-1986 » sorteggiate il 1° aprile 1983.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « 13% - 1979-1989 » sorteggiate il 29 marzo 1983.

Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo: Estrazione di obbligazioni.

ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 7% - 1973-1993 » sorteggiate il 7 aprile 1983.

ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 7% - 1972-1992 » sorteggiate il 7 aprile 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 7% - 1971-1986 - 2ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 10% - 1976-1986 » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. tasso variabile - 1980-1985 - 1ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. tasso variabile - 1982-1987 - 6ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. tasso variabile - 1981-1986 - 3ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12% - 1977-1983 - 2ª emissione » sorteggiate il 6 aprile 1983.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Estrazione di obbligazioni effettuata l'11 aprile 1983.

Cagi maglierie, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Farmitalia Carlo Erba, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « Carlo Erba 5,50% - 1960-1985 » sorteggiate il 23 marzo 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1981 (biennali), 1° maggio 1982 (biennali e quadriennali), 1° novembre 1982 (biennali e quadriennali), relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1983 e scadenza 1° novembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 261305/66-AU-3 del 16 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1981, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 2730/66-AU-10 del 20 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.250 miliardi successivamente elevato a lire 3.250 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.000 miliardi;

n. 2731/66-AU-11 del 20 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 750 miliardi, e successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 500 miliardi;

n. 7818/66-AU-22 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 7819/66-AU-23 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1983 e scadenza 1° novembre 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,48099% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a ventiquattro mesi;

al 9,48099% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,08099% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,48099% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,08099% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a quarantotto mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° novembre 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,50% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a ventiquattro mesi;

al 9,50% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,10% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a quarantotto mesi;

al 9,50% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a ventiquattro mesi;

al 10,10% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a quarantotto mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 261305 del 16 ottobre 1981, n. 2730 e n. 2731 del 20 aprile 1982, n. 7818 e n. 7819 del 22 ottobre 1982, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1983, è determinato nella misura:

del 9,50% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 4;

del 9,50% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 3;

del 10,10% per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi; cedola n. 3;

del 9,50% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 2;

del 10,10% per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 917.500.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 95.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1981, a ventiquattro mesi;

di L. 285.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 50.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1982, a quarantotto mesi;

di L. 285.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a ventiquattro mesi;

di L. 202.000.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° novembre 1982, a quarantotto mesi;

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

(2436)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.A.C.O. - Cooperativa lavorazione artistica ceramica orvietana S.r.l. », in Orvieto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro « C.L.A.C.O. - Cooperativa lavorazione artistica ceramica orvietana - S.r.l. », con sede in Orvieto (Terni), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dell'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.A.C.O. - Cooperativa lavorazione artistica ceramica orvietana S.r.l. », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito notaio dott. Carlo Antonelli in data 3 marzo 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Cacciarino Angelo, nato ad Orvieto (Terni) il 28 settembre 1944 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2373)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 1983.

Impegno della somma di L. 2.786.980.413 a favore della regione Marche ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno 1983;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto, in particolare, l'art. 48 della legge 23 aprile 1981, n. 164, *che recepisce integralmente il disposto* dell'articolo 113, legge 88/79;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Marche la somma di L. 308.413.300, quale anticipo del 5 %, per l'esercizio 1981;

Vista la dichiarazione n. 54, resa dall'assessore competente della regione Marche, in data 14 febbraio 1983, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 2.786.980.413, relativamente al 1981, secondo programma triennale;

Considerato che detta somma trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Marche, per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

Per la regione Marche è impegnata la somma di lire 2.786.980.413, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1983
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 144

(2370)

DECRETO 9 marzo 1983.

Impegno della somma di L. 6.132.438.837 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1983;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia la somma di L. 2.130.843.000, quale anticipo del 5% per il 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni del 1° e del 22 febbraio 1983, entrambe con numero di protocollo n. 770 — rese dall'assessore competente della regione Lombardia — con le quali si chiede l'erogazione della somma di L. 132.438.837, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che i fondi complessivi 1978 e 1979, relativi al secondo programma triennale di edilizia scolastica, sono già stati trasferiti alla regione Lombardia e che la somma di L. 6.132.438.837 sopra indicata trova copertura nei fondi 1980 ancora disponibili, a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Lombardia è impegnata la somma di L. 6.132.438.837, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1980.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 145

(2368)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico, presentata dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 3 dicembre 1982 della S.p.a. Intercontinentale assicurazioni con sede in Roma intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2374)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1983, n. **118**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione Bambini Down », in Roma.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione Bambini Down », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 169

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo - Lanzo (Torino), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo - Lanzo (Torino), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), dela legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud - Poligrafica del sud e stabilimento in Barra - Napoli, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarp Italia con sede in Trecate (Novara) e stabilimento in Trecate e Granozzo (Novara), è prolungata al 21 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarp Italia con sede in Trecate (Novara) e stabilimento in Trecate e Granozzo (Novara), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarp Italia con sede in Trecate (Novara) e stabilimento in Trecate e Granozzo (Novara), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2439)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Il Tetto a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 20 ottobre 1964, rep. 173797, reg. soc. 5378;

società cooperativa edilizia Felice Cavallotti a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 4 aprile 1969, rep. 53221, reg. soc. 6144;

società cooperativa edilizia Peppino di Vagno a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 15 novembre 1965, rep. 83425, reg. soc. 5559;

società cooperativa edilizia Gabriella a r.l., in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 16 gennaio 1969, rep. 12946, reg. soc. 6056;

società cooperativa edilizia La Conquista a r.l., in Bari, costituita per rogito Colletti in data 1° marzo 1976, rep. 76225, reg. soc. 8621;

società cooperativa edilizia Dipendenti IACP, in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 7 maggio 1976, rep. 61052, reg. soc. 8793;

società cooperativa edilizia Achille Grandi a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 26 marzo 1975, rep. 6370, reg. soc. 2999;

società cooperativa agricola Imprenditori agricoli del Centro di Azione Agraria a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Di Donna in data 12 luglio 1961, rep. 6119, reg. soc. 1873;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito della Monica in data 26 settembre 1968, rep. 730, reg. soc. 6136;

società cooperativa edilizia Giuseppe Toniol a r.l., in Grumo Appula (Bari), costituita per rogito Porta in data 19 aprile 1972, rep. 11242, reg. soc. 6957;

società cooperativa edilizia La Familiare a r.l., in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Reggio in data 7 giugno 1975, rep. 260, reg. soc. 3030;

società cooperativa edilizia Eva 74 a r.l., in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 1° aprile 1974, rep. 136664, reg. soc. 3141;

società cooperativa edilizia La Selva a r.l., in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 12 giugno 1974, rep. 95073, reg. soc. 3176;

società cooperativa edilizia La Fedelissima a r.l., in Bovino (Foggia), costituita per rogito Vassalli in data 26 maggio 1977, rep. 18840, reg. soc. 3743;

società cooperativa edilizia Pietro Giannone a r.l., in Ischitella (Foggia), costituita per rogito Gentile in data 18 settembre 1974, rep. 131, reg. soc. 555;

società cooperativa di produzione e lavoro C.I.E.R. Cooperativa Impianti Elettrici e Riscaldamenti a r.l., in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito Frattarolo coad. di Signore in data 23 febbraio 1976, rep. 60785, reg. soc. 3527;

società cooperativa edilizia Le Palme a r.l., in Panni (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 23 marzo 1975, rep. 1240, reg. soc. 3272;

società cooperativa edilizia Giovanni XXIII a r.l., in Roccaforzata (Taranto), costituita per rogito Gentile in data 4 settembre 1973, rep. 127577, reg. soc. 3864.

(2035)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito ligure, in Genova

Con decreto 4 novembre 1982, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modificazione all'art. 5, primo comma, dello statuto del Mediocredito ligure, in Genova.

(2299)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 15 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1451,800	1451,800	1451,80	1451,800	1451,75	1452,50	1451,700	1451,800	1451,800	—
Dollaro canadese .	1178 —	1178 —	1178,25	1178 —	1176 —	1176,76	1178 —	1178 —	1178 —	—
Marco germanico .	595,600	595,600	595,55	595,600	595,60	595,60	595,620	595,600	595,600	—
Fiorino olandese .	528,320	528,320	528,74	528,320	528,60	528,31	528,500	528,320	528,320	—
Franco belga.	29,865	29,865	29,90	29,865	29,90	29 —	29,870	29,865	29,865	—
Franco francese .	198,510	198,510	198,40	198,510	198,65	198,43	198,460	198,510	198,510	—
Lira sterlina .	2238,100	2238,100	2240 —	2238,100	2236 —	2228,65	2238 —	2238,100	2238,100	—
Lira irlandese .	1881 —	1881 —	1882 —	1881 —	1882 —	1882,25	1880 —	1881 —	1881 —	—
Corona danese .	167 —	167 —	168 —	167 —	167,75	167,63	167,650	167 —	167 —	—
Corona norvegese.	202,860	202,860	203 —	202,860	202,80	202,90	203,030	202,860	202,860	—
Corona svedese.	193,860	193,860	193,85	193,860	193,60	193,62	193,710	193,860	193,860	—
Franco svizzero.	709,890	709,890	710,25	709,890	710 —	707,30	709,100	709,890	709,890	—
Scellino austriaco.	84,685	84,685	84,75	84,685	84,65	84 —	84,650	84,685	84,685	—
Escudo portoghese .	14,680	14,680	14,81	14,680	14,70	14,74	14,800	14,680	14,680	—
Peseta spagnola .	10,690	10,690	10,69	10,690	10,65	10,67	10,687	10,690	10,690	—
Yen giapponese	6,109	6,109	6,11	6,109	6,10	6,09	6,109	6,109	6,109	—
E.C.U.	1343,760	1343,760	1343,76	1343,760	—	1342,44	1343,760	1343,760	1343,760	—
FIM	267,800	267,800	267,50	267,800	—	267,70	267,600	267,800	267,800	—

Media dei titoli del 15 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,925
» 5,50% » » 1969-84 .	92,075
» 6% » » 1970-85 .	92,075
» 6% » » 1971-86 .	81,675
» 6% » » 1972-87 .	77,900
» 9% » » 1975-90 .	75,400
» 9% » » 1976-91 .	73,350
» 10% » » 1977-92 .	76,225
» 12% (Beni Esteri 1980) .	74,525
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19% .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,350
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,325
» » » » 1-10-1981/83 .	100,200
» » » » 1-11-1981/83 .	100,325
» » » » 1-12-1981/82 . .	100,075
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,725
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	98,775
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,725
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,250
» » » » 1- 6-1982/84 .	98,775
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,525
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,650
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,425
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,800
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,150
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	98,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	98,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	98,700
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,500
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12% 1-10-1983 .	97,200
» » » 12% 1- 1-1984 .	95,900
» » » 12% 1- 4-1984 .	95,325
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,225
» » » 12% 1-10-1984 .	92,675
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	83,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1451,750
Dollaro canadese .	1178 —
Marco germanico	595,610
Fiorino olandese .	528,410
Franco belga	29,867
Franco francese .	198,485
Lira sterlina .	2238,050
Lira irlandese	1880,500
Corona danese .	167,635
Corona norvegese	202,945
Corona svedese	193,785
Franco svizzero	709,495
Scellino austriaco	84,667
Escudo portoghese	14,680
Peseta spagnola	10,690
Yen giapponese	6,109
E.C.U.	1343,760
FIM	267,700

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982		58.361.296.617		
Gestione di bilancio	Entrate finali	9.965.949.500.062		
	Spese finali		12.990.585.043.936	— 3.024.635.543.874
	Rimborso di prestiti		3.583.058.307.315	
	Accensione di prestiti	6.156.281.173.000		
	TOTALE	16.122.230.673.062	16.573.643.351.251	— 451.412.678.189
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	118.322.610.465.581	120.279.040.133.253	— 1.956.429.667.672
	Crediti di tesoreria	41.352.484.897.485	38.935.083.881.704	+ 2.417.401.015.781
	TOTALE	159.675.095.363.066	159.214.124.014.957	+ 460.971.348.109
	TOTALE COMPLESSIVO	175.855.687.332.745	175.787.767.366.208	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1983			67.919.966.537	+ 9.558.669.920
	TOTALE A PAREGGIO	175.855.687.332.745	175.855.687.332.745	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 31 gennaio 1983	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	58.361.296.617	67.919.966.537	+ 9.558.669.920
Crediti di tesoreria	104.689.282.970.251	102.271.881.954.470	— 2.417.401.015.781
TOTALE	104.747.644.266.868	102.339.801.921.007	— 2.407.842.345.861
Debiti di tesoreria	281.442.977.082.249	279.486.547.414.577	+ 1.956.429.667.672
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.695.332.815.381	— 177.146.745.493.570	— 451.412.678.189

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1983: 895.654 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	8.552.104.503.176				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	1.412.887.017.857				
ENTRATE CORRENTI . . .	9.964.991.521.033	TITOLO I — **Spese correnti** . .	12.716.157.212.962	Risparmio pubblico	— 2.751.165.691.929
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	957.979.029	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	274.427.830.974		
ENTRATE FINALI . . .	9.965.949.500.062	**SPESE FINALI** . . .	12.990.585.043.936	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 3.024.635.543.874
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	3.583.058.307.315		
ENTRATE FINALI . . .	9.965.949.500.062	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	16.573.643.351.251	Ricorso al **mercato**	— 6.607.693.851.189
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	6.156.281.173.000				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	16.122.230.673.062	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	16.573.643.351.251	Saldo di esecuzione del bilancio	— 451.412.678.189

(2431)

BANCA

PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa ... L.			2.159.903.203.661	
II - In deposito all'estero ... »			21.376.652.704.793	23.536.555.908.454
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				8.112.312.467.928
CASSA ... »				2.393.335.878.427
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		199.708.674.997		
- ammassi ... »		1.652.025.859.986	1.851.734.534.983	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		1.354.656.252.280		
- a scadenza fissa ... »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		535.724.112.275	1.890.380.364.555	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				3.742.114.899.538
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU ... L.			8.190.164.463.247	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		420.320.682		
- corrispondenti in conto corrente ... »		286.270.548.434		
- depositi vincolati ... »		2.691.942.842.574		
- diverse ... »		1.868.881.877	2.980.502.593.567	11.170.667.056.814
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1.450.251.572.464
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			10.830.353.344.650	
II - Conti speciali ...			2.288.867.516.684	13.119.220.861.334
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				31.909.777.025.977
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »				576.325.033.079
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		34.370.252.716.597		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		365.356.887.232		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		976.258.749.147	35.711.868.352.976	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		10.916.884.602		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		270.183.448.446	281.100.333.048	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	2.391.795.228			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	70.571.694.213	72.963.489.441		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	40.203.010.247			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	72.722.226.454	112.925.236.701	190.648.913.692	36.183.617.599.716
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici ... L.				
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			39.710.122.717	39.710.122.718
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili ... L.			28.685.609.115	
II - Impianti ... »			89.691.529.909	
III - Monete e collezioni ... »			307.195.088	118.684.334.112
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione ... L.			5.893.022.593	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		23.089.998.620		
- in allestimento ... »		10.108.239.273	33.198.237.893	
III - Debitori diversi ... L.			101.951.980.961	
IV - Altre ... »			895.311.944.231	1.036.355.185.678
RATEI ... L.				1.387.803.493.748
RISCONTI ... »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				5.861.629.604.911
L.				141.158.521.044.898
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		5.328.207.691.182		
- altri ... »		247.270.090.802.385	252.598.298.493.567	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		587.277.774.321	587.277.774.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1.647.081.223.478	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			509.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			2.231.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		3.205.209.914.593	3.205.209.914.593	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			3.205.209.914.593	
VIII - *Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali* ... »			318.556.392.572	264.301.633.713.124
TOTALE ... L.				405.460.154.758.022

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(2432)

D'ITALIA

31 dicembre 1982 PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

PASSIVO

Voce		Dettaglio	Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE	L.			34.241.520.367.000
VAGLIA CAMBIARI	»			412.646.602.644
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		—	
II - Altri	»		1.896.994.639	1.896.994.639
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			286.452.784.388
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			42.406.756.180
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		45.531.960.191.737	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		714.611.476	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		43.943.520.701	
IV - Società costituende	»		67.972.822.796	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		929.173.357.434	
VI - Altri	»		29.385.875.671	46.603.150.379.815
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			430.900.400.814
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.857.967.115.870
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I Depositi in valuta estera	L.		1.322.739.822	
II Conti dell'estero in lire	»		122.668.115.216	123.990.855.038
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			9.562.564.040.392
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			1.124.284.126.218
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		27.887.422.412.314	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		1.347.481.643.707	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		2.070.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni	»		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		180.148.236.982	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		310.871.554.961	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		366.257.731	36.276.731.246.099
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			8.667.942.539
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.		19.685.127.052	
II - Altre	»		2.720.077.167.947	2.739.762.294.999
RATEI	L.			76.311.620.102
RISCONTI	»			751.584.737.960
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			228.106.811.338
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			241.833.269.977
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			6.045.748.773.859
	L			141.158.521.044.898
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		252.598.298.493.567	
II - Titoli e valori presso terzi	»		587.277.774.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.647.081.223.478	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		509.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		2.231.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		3.205.209.914.593	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.	—		
- esteri	»	3.205.209.914.593	3.205.209.914.593	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		318.556.392.572	264.301.633.713.124
TOTALE...	L.			405.460.154.758.022

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1983-84, di centosettantuno allievi ufficiali da assegnare: centoventi al corso di stato maggiore e cinquantuno ai corpi tecnici (genio navale e armi navali).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877; 22 maggio 1969, n. 240; 27 febbraio 1974, n. 68; 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, sulle norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, sull'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sulla attribuzione della maggiore età dei cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 e 22 settembre 1981, sui titoli di studio validi per la ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 137 e 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

Visto l'art 1 del decreto ministeriale 10 febbraio 1983, sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1983-84 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centosettantuno allievi ufficiali da assegnare:

centoventi al Corpo di stato maggiore;

cinquantuno ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Lo svolgimento del concorso prevede nell'ordine le seguenti fasi:

a) visita medica;

b) esecuzione prove attitudinali - parte prima;

c) periodo di preparazione agli esami;

d) prova scritta di italiano;

e) esecuzione prove attitudinali - parte seconda;

f) prova orale di matematica;

g) prova orale facoltativa di lingue estere.

I concorrenti giudicati non idonei ad una fase saranno esclusi dalle successive ed eliminati dal concorso.

Le operazioni di concorso si svolgeranno a Livorno presso l'Accademia navale con inizio prevedibilmente nella terza decade del mese di agosto 1983.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1961.

B) Siano celibi o vedovi, e comunque senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

Corpo di stato maggiore

Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale, costruzioni aeronautiche, disegnatore di tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità artistica (seconda sezione architettura); maturità d'arte applicata; maturità classica; maturità linguistica; maturità magistrale (integrato dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910); maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

Corpi tecnici

Diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica, maturità scientifica).

I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere autenticati dal Provveditorato agli studi competente.

E) Abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di istruzione o educazione dello Stato e equiparati né abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; né siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale - parte seconda - (art 11), o in base al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente decreto.

H) Non siano stati dimessi da una delle accademie o scuola militare o collegio navale per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Art. 3.

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

A) Abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva.

B) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso uno dei titoli di studio elencati alla lettera *D)* del precedente art. 2.

C) Non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito nei termini indicati nell'art. 2

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A)*, sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato, il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica

Gli allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia possono inoltrare la domanda tramite il comando del collegio stesso; i militari alle armi devono inoltrare la domanda tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; la lettera, o sua fotocopia, verrà acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso, redatto in carta legale, conforme allegato *B)*, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale) i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato *C)*, con il quale i genitori od il genitore in caso di impedimento dell'altro o, in mancanza di entrambi, il tutore, si obbligano a sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Per i candidati vincitori del concorso tale atto dovrà essere sostituito da altro, in carta legale ed autenticato, come specificato all'art. 5.

Le domande inoltrate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non possono essere accolte.

Art. 5.

Documentazione

1) I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione alla visita medica, soltanto i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D)* dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un attestato in carta legale, rilasciato dall'Istituto medio superiore, dal quale deve risultare il diploma conseguito ed il voto complessivo riportato. I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi competente;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale;

e) certificato di « esito di leva » o certificato di «iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare » a seconda che sia stato già esaminato dal consiglio di leva o che debba ancora presentarsi alla chiamata alla leva.

2) Il comando dell'Accademia navale darà comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo di telegramma.

I predetti vincitori sono tenuti a presentare entro il 10 dicembre 1983, pena decadenza, i seguenti ulteriori documenti redatti in carta legale alla data a fianco di ciascuno indicata:

a) nuovo atto d'impegno redatto conformemente all'allegato *C)*, compilato alla data che verrà precisata dal comando Accademia navale. Esso dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato, in duplice copia, presso l'ufficio del registro. Il numero di codice fiscale dell'Accademia navale, per la registrazione dell'atto, è: 80004080497;

b) certificato di cittadinanza italiana, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

c) certificato di stato libero, redatto in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

d) certificato generale del « casellario giudiziale », rilasciato, in data non anteriore a quello di pubblicazione del presente decreto, dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) certificato di carichi pendenti, rilasciato, in data non anteriore a quella di ammissione al concorso, dalla Pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

f) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti che prestino servizio militare in altre Forze armate.

3) Entro il 30 aprile 1984 i giovani ammessi all'Accademia navale dovranno infine presentare il diploma originale del titolo di studio o il certificato sostitutivo.

4) L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) visteranno e cureranno l'istruttoria delle domande sotto l'aspetto della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) trasmetteranno, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 4 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

La data di presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 5 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art 7.

Esclusione, dimissioni e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 4 e 5 la domanda ed i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia navale.

Il comando dell'Accademia navale ha facoltà di rinviare dal concorso i candidati che non si attengano alle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 8.

Presentazione all'Accademia navale

I concorrenti dovranno presentarsi all'Accademia navale di Livorno alle ore 14 del giorno che verrà loro comunicato dal comando dell'Accademia.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 27 agosto 1983 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 28.

Il concorrente ha l'obbligo di alloggiare in Accademia per il periodo delle operazioni di concorso.

Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale per la preparazione agli esami di concorso;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2) Il giudizio di idoneità o non idoneità sara comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi né domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art 24, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 10.

Prove attitudinali - parte prima

Nei giorni immediatamente successivi alla visita medica i concorrenti idonei saranno sottoposti a prove attitudinali.

L'esito (positivo o negativo) sarà comunicato agli interessati entro tre giorni dal termine delle prove.

I concorrenti le cui qualità attitudinali siano giudicate non sufficienti verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

Contro il risultato di tali prove non sono ammessi ricorsi nè domande di ripetizione.

Art. 11.

Prove attitudinali - parte seconda

Nel periodo intercorrente tra la prova scritta di italiano e la prova orale di matematica i concorrenti saranno sottoposti alle prove attitudinali parte seconda.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato non appena il giudizio stesso sarà finalizzato e comunque prima della data di svolgimento della prova orale di matematica.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12.

Prove di concorso

a) *Prova scritta di italiano*

Tempo disponibile: 6 ore.

La prova avrà luogo durante il periodo di tirocinio, al termine delle operazioni descritte negli articoli 9 e 10. Ad ogni tema sarà assegnato un voto in trentesimi. L'esito della prova sarà comunicato prima dell'inizio della fase successiva, dalla quale saranno esclusi coloro che avranno riportato un voto inferiore a 18 trentesimi.

b) *Prova orale di matematica*
(per il programma di esami vedi allegato «D»)

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 30 e 18 trentesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 17 e 0 trentesimi nei casi di inidoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dello esame orale di matematica.

c) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correttamente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame ciascun membro della commissione assegnerà un punto in trentesimi.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

Potrà essere svolta preventivamente una prova scritta, intesa ad accertare il richiesto grado di conoscenza della lingua, per l'ammissione all'esame orale.

Alle prove orali di concorso di cui al presente art. 12 possono assistere gli altri concorrenti.

Art. 13.

Commissione

La commissione per le prove di concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro della difesa;

Essa sarà così composta:

un capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori, membri fissi;

ufficiali e professori civili docenti della materia in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto di voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica ed alle prove di cui agli articoli 10 e 11 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 18/30 nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica, saranno ordinati in una unica graduatoria in base alla somma dei seguenti punti:

a) media dei punti riportati nella prova scritta di italiano e nella prova orale di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito l'idoneità con un punto superiore a 24/30.

I concorrenti provenienti dal collegio « F. Morosini » che superino le prove previste dal concorso, sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra o equiparati, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 15.

Assegnazione ai vari corpi

Sulla base della graduatoria degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici, tenendo conto dei requisiti fisici, delle prove attitudinali e del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei.

La successiva suddivisione dei Corpi tecnici in genio navale e armi navali sarà effettuata al termine della prima classe.

Art. 16.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, riceveranno comunicazione dell'esito del concorso al loro domicilio.

Il comando dell'Accademia navale fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che a tale data debbono presentarsi per l'inizio del corso.

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari prima dell'inizio dell'anno accademico.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa

I sottufficiali e sottocapi ammessi all'Accademia navale perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi. Qualora essi vengono rinviati dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso presso l'istituto è computato nell'anzianità di grado.

Art. 17.

Arruolamento volontario nel C.E.M.M.

Il primo anno del corso normale è di esperimento.

Gli allievi che ottengono la promozione dalla prima alla seconda classe hanno l'obbligo di arruolarsi nel Corpo equipaggi militari marittimi; la ferma da contrarsi è di anni sei. Una nuova ferma di anni sei dovrà essere sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, per il Corpo del genio navale e delle armi navali essa avrà decorrenza dal conseguimento della laurea.

Art. 18.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Per godere di tale beneficio, sul solo percorso nel territorio nazionale, i concorrenti residenti all'estero dovranno rivolgersi alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine, all'atto della presentazione all'Accademia navale essi dovranno depositare la somma di L. 30.000 (trentamila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia.

2) I concorrenti dovranno portare con sè i seguenti indumenti:

cinque paia di calze lunghe di cotone bianco;

tre paia di calze lunghe di cotone nero;

tre paia di calze bianche misto lana per sport;

un paio di scarpe basse di pelle nera, liscia, allacciate senza mascherina, con punta arrotondata;

un paio di scarpe da tennis basse, di tela bianca;

sei fazzoletti bianchi;

un costume da bagno;

due maglie di lana a mezze maniche;

quattro mutande bianche;

due pigiama;

necessario per toletta.

Tali effetti dovranno essere contrassegnati con il numero di matricola che a ciascun concorrente verrà comunicato dal comando dell'Accademia all'atto della convocazione per la visita medica.

3) Durante il periodo di permanenza nell'istituto per la visita medica, la preparazione, le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà all'alloggio, al vitto e alla somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per assistenza sanitaria, non contemplate dalla vigente normativa sul servizio sanitario nazionale. I concorrenti dovranno portare con sè il documento comprovante la loro iscrizione all'unità sanitaria locale.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 19.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare » vigente all'atto del concorso, nonché in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 20.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, di cui non più di un incisivo o canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscono un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm di Hg. per la massima ed i 95 mm di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 21.

Esame oculistico

I requisiti visivi minimi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 14/10 complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore;

b) visus corretto: 20/10 complessivi, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

1,25 diottrie per la miopia;

2 diottrie per ipermetropia;

0,75 per astigmatismo, di qualsiasi segno ed asse.

Lo stato refrattivo deve essere accertato in cicloplegia;

c) normalità delle seguenti funzioni dell'apparato visivo: senso luminoso, equilibrio muscolare, senso cromatico (accertato con tavole pseudoisocromatiche);

d) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura;

la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possano pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;

gli strabismi manifesti, anche alternanti.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

a) visus complessivo 16/10, con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti tollerate il vizio di refrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: ± 3 diottrie;

astigmatismo di qualsiasi segno non superiore a 3 diottrie;

anisometropia sferica o astigmatica fino a 3 diottrie, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

senso cromatico: normale (accertato con tavole pseudoisocromatiche).

Lo stato refrattivo deve essere accertato in cicloplegia;

b) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi, manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura e gli strabismi manifesti sono causa di inidoneità.

Art. 22.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 3000 Hz. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 23.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali.

Art. 24.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 25.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate né diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina Militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 26.

Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 5 agosto 1981, n. 440, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *E*); al termine della seconda classe gli effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto;

c) la somministrazione di medicinali;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) l'attribuzione di una paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440 e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, così suddivisa:

metà corrisposta per contanti agli allievi;

metà depositata su apposito libretto di risparmio.

2) I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale, della data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante, conservano, se più favorevole, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

3) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonché per la manutenzione del vestiario. Per l'anno accademico 1983-84 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 150.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando di lasciarli agli allievi, in tutto od in parte, al termine della seconda classe.

4) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario, riferite:

a) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

b) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie.

c) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi.

5) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

6) Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

7) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo.

8) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 4, 6 e 7, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 13164579 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 27.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *C*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il recupero dei suoi crediti.

Art 28.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verra versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori od i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualsiasi motivo;

b) rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 29.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della seconda classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 26;

al fondo privato per spese personali.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni, non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 24 febbraio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1983
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 334

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - 57100 LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . di . . e di . . . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . ., domiciliato a . . . . (c.a.p. . . . . .) provincia di . . . . via . . . . . . n. . . . . telefono: . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale - anno accademico 1983-84.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere nella sessione del corrente anno presso l'Istituto . . . . . . di . . . . . . (oppure, qualora già conseguito) (4).

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . conseguito nell'anno . . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere celibe (oppure) vedovo senza prole;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . o ufficio di leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7) . . . .

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 5 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, ...

(Firma per esteso e leggibile)
. . . .

. . . .
(Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo l'Amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 15 della notificazione.

(3) Iindicare il titolo di studio e l'eventuale indirizzo.
(4) Compilare una sola delle due richieste.
(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.
(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.
(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio - etc.

ALLEGATO *B*

ATTO DI ASSENSO (1)
(rilasciato dal sindaco in carta legale)

Comune di . . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . sono comparsi davanti a me sindaco del comune suddetto, i signori (2) . . . . del minorenne (3) . . . . . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa partecipare al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale e contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (4)
. . . .
(per esteso e leggibile)

Il sindaco
. . . . . .

---

(1) Da produrre solo da parte dei concorrenti che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, siano minorenni.
(2) None e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.
(3) Nome e cognome del concorrente.
(4) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, in mancanza di essi dal tutore.
In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di assenso, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *C*

ATTO DI IMPEGNO

in carta libera:

possibilmente dattiloscritta, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso - Vds. art. 4;

in carta legale:

all'atto del rinnovo da parte dei vincitori del concorso - Vds. art. 5.

Mediante la presente scrittura i sottoscritti . . . . . . domiciliati a . . . . (c.a.p. . . . . .) via . . . . n. . . . . . . si obbligano personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1983 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il proprio figlio (o pupillo)) . . . .: (1)

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 26 paragrafo 4 del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'art. 27 della notificazione di concorso.

In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale, tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, ...

Firma dei genitori (2)
(o di chi ne fa le veci)
. . . .
(per esteso e leggibile)

---

(1) Nome e cognome del giovane.
(2) Firma di entrambi i genitori o del genitore che esercita legittimamente la esclusiva potestà, o in mancanza di essi dal tutore.
In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori a firmare l'atto di impegno, dovrà essere presentato un documento giustificativo rilasciato dalle competenti autorità (sindaco, notaio, segretario comunale).

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati n. 3 temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Accademia navale e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: *6 ore*.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà sul programma di seguito specificato:

Programma di algebra:

1) Calcolo letterale - Operazioni razionali con monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Decomposizione di un polinomio in fattori - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi - Divisibilità e regola di Ruffini.
2) Identità ed equazioni.
3) Equazioni e disequazioni di 1° grado ad una incognita.
4) Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a questi.
5) L'estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.
6) Equazioni di 2° grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado - Equazioni biquadratiche.
7) Equazioni razionali fratte - Equazioni irrazionali.
8) Sistemi di disequazioni razionali e irrazionali intere e fratte - Sistemi misti.
9) Potenza con esponente razionale e relative proprietà - Potenza con esponente reale e relative proprietà - La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.
10) Equazioni di disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Programma di geometria:

a) Geometria del piano:

1) Postulati, definizioni, teoremi - Angolo di due rette - Nozioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - I triangoli: criteri d'uguaglianza, criteri di similitudine.

2) La circoferenza: angoli alla circoferenza, angoli al centro, arco capace di un dato angolo - Quadrangoli iscrittibili o circoscrittibili.

3) Poligoni - Equivalenze fra poligoni - Problemi di trasformazione di un poligono in altro ad esso equivalente - Teorema di Pitagora - Teorema di Euclide.

4) Proporzioni fra grandezze - Teorema di Talete - Teorema della tangente ad una circonferenza.

5) Nozione di luogo geometrico (asse di un segmento, bisettrici di un angolo, ecc.).

b) Geometria dello spazio:

1) Rette e piani dello spazio - Rette complanari e rette sghembe - Parallelismo e perpendicolarità fra rette, fra piani, fra rette e piano: teoremi relativi alle suddette nozioni - Angolo di due rette sghembe, angolo di una retta ed un piano, angolo di due piani.

2) Distanza di due punti, di un punto ed una retta, di un punto ed un piano, di due rette (parallele o sghembe), di una retta ed un piano (fra loro paralleli), di due piani paralleli.

3) Nozione di luogo geometrico di punti o di rette (piano asse di un segmento, piani bisettori di un diedro, superficie sferica, superficie conica, superficie cilindrica, ecc.).

c) Elementi di geometria analitica del piano:

1) Coordinate cartesiane ortogonali nel piano; loro trasformazione mediante traslazione degli assi di riferimento - Equazione cartesiana della retta - Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità fra rette - Nozioni di fascio di rette e problemi relativi - Formula della distanza di due punti.

2) Equazione cartesiana della circoferenza - Rappresentazione grafica della parabola di equazione

$$y = ax^2 + bx + c$$

3) Equazioni canoniche dell'ellisse e dell'iperbole.

4) Risoluzione di semplici esercizi di geometria analitica.

Programma di trigonometria:

a) Sistemi di unità di misura degli angoli e degli archi circolari.

b) Definizioni e prime proprietà delle funzioni trigonometriche - Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

c) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

d) Identità, equaizoni e disequazioni trigonometriche.

ALLEGATO *E*

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Ancorette per camisacci . N.	—	—	3	3
Ancorette per maglie . . »	2	1(A)	—	3
Asciugamani di cotone . »	4	—	—	4
Asciugatoi da bagno, in spugna . »	2	—	—	2
Berretti bianchi per divisa da fatica . . »	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di cotone, fascia di seta, trofeo e due foderine di cotone di ricambio . »	—	—	1	1
Berretto bianco per divisa ordinaria completo di foderina di plastica, fascia di seta e trofeo »	1	—	—	1
Borsa di pulizia . . »	1	—	—	1
Borsa da viaggio . . . . N.	—	1	—	1
Borsellino in pelle nera . »	1	—	—	1
Bretelle . . . . p.	—	1	—	1
Calze bianche di cotone . »	—	—	6	6
Calze nere di cotone . . . »	8	10	—	18
Calze bianche per tuta sportiva . . . . »	4	2	—	6
Calzoni di panno per divisa da fatica . . . . . . N.	2	—	—	2
Calzoni bianchi per divisa da fatica . . . . . . »	—	—	3	3
Calzoni bianchi per divisa ordinaria . . . . . »	—	—	3	3
Calzoni turchini-jeans . . »	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica »	3	—	—	3
Camicie cotone bianco per divina fatica . . . . . »	5	—	—	5
Camicie popelin, senza collo, per divisa ordinaria . »	—	4	—	4
Camicie cotone bianco alla marinara . . . . »	—	—	3	3
Camicia da società . . . »	—	1	—	1
Cappelli in tela bianca . . »	3	—	—	3
Cappotto di panno per divisa da fatica . . . . . »	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria . . . . . »	—	1	—	1
Cintura tela turchina o bianca per calzone . . . »	—	—	1	1
Cintura tela turchina, alta per tuta da macchina . . »	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino . . . . »	—	1	—	1
Colletti per camicia, in plastica . . . . »	—	3	—	3
Cordoni in cotone bianco . »	2	—	—	2
Coperta di lana . . . . . »	2(B)	—	—	2
Cravatta seta nera . . . . »	—	1	—	1
Cravattino società seta nero . . . . »	—	1	—	1
Divisa ordinaria invernale (calzone, giacchettino, panciotto) . . . . . . »	—	1	—	1
Farsetti in cotone bianco »	—	—	4	4
Fazzoletti in cotone bianco »	8	—	4	12
Fazzoletto nero alla marinara . . . . »	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciale . . . . »	4	—	—	4
Forbici per unghie . . . »	1	—	—	1
Gemelli per polsini . . . p.	—	1	—	1
Guanti di pelle bianca . »	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni . . . . »	1	—	—	1
Guanti di filo bianco . . »	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza . . . . N.	5	—	—	5

(A) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(B) Da ritirare alla fine della 4ª classe.

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Lucchetto . N.	1	—	—	1
Impermeabile in gabardine »	—	1	—	1
Maglie sportive lana . »	2	—	—	2
Maglie sovrapelle lana a 1/2 maniche . »	3	—	—	3
Maglie di lana turchina . »	2	1(A)	—	3
Maglie di cotone bianche a 1/2 maniche . . »	—	4	—	4
Muta da vela . »	1	—	—	1
Mutande di cotone . . »	5	—	3	8
Mutandine da bagno . . »	1	—	—	1
Nastri seta con scritta « Accademia navale » . »	1	—	1	2
Nodi piani ricamati in oro . »	—	2	—	2
Numeri in metallo (distintivi di classe) . . »	—	2	—	2
Passamontagna in lana bleu, per esercitazione velica . »	1	—	—	1
Pettine . »	1	—	—	1
Pigiama . . »	3	—	—	3
Sandali da bagno in plastica . p.	2	—	—	2
Scarpe da riposo (sandali) »	—	—	1	1
Scarpe in tela bianca per tennis . . »	1	—	—	1
Scarpe di cuoio alte, nere per divisa da fatica . . »	2	—	—	2
Stivalini in pelle nera con elastico . »	1	—	—	1
Scarpe basse in pelle bianca . »	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice . . »	—	1	—	1
Scarpette per yachting . . »	—	—	1	1
Stivalini per yachting . . »	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla . . N	—	1	—	1
Spazzolino per denti . . »	1	—	—	1
Spazzolino per unghie . . »	1	—	—	1
Spazzola per capelli . . »	1	—	—	1
Spazzola per panni . . »	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento . p.	—	2(A)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco . »	—	1(A)	—	1
Stellette in metallo, a spillo . . »	—	1(A)	—	1
Tuta di macchina . . N.	2	—	—	2
Tuta sportiva misto lana »	1	—	—	1
Uose in tela bianca . . p.	1	—	1	2
Valigia personale . . N.	—	1	—	1

(A) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(1401)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al cinquantanovesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di complessivi millecento allievi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, contenenti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni, contenente norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante, tra l'altro, l'aumento degli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, che stabilisce i limiti di età per la cessazione del servizio permanente dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica ed in particolare l'art. 70;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al cinquantanovesimo corso di reclutamento presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza di:

a) mille allievi per il contingente ordinario;

b) cento allievi per il contingente di mare.

Lo svolgimento del concorso prevede:

l'accertamento dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;

una prova scritta di composizione italiana;

una prova orale di cultura generale;

un esame facoltativo di lingue estere, consistente in una prova scritta ed in una orale.

Il corso di reclutamento avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza ed avrà la durata di due anni scolastici, al termine dei quali gli allievi dichiarati idonei conseguiranno la nomina a vicebrigadiere.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza che:

contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

2) i giovani, anche se alle armi, che:

siano cittadini italiani;

abbiano età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

abbiano statura non inferiore a m 1,65;

abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

non siano già stati rinviati dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

siano in possesso, per il contingente ordinario, di diploma d'istruzione secondaria di primo grado e, per il contingente di mare, di uno dei seguenti diplomi:

maturità tecnica aeronautica, indirizzo assistenza alla navigazione aerea;

maturità tecnica nautica, indirizzo capitani;

maturità tecnica nautica, indirizzo macchinisti;

maturità tecnica nautica, indirizzo costruttori;

maturità tecnica industriale, indirizzo, meccanica;

maturità tecnica industriale, indirizzo costruzioni aeronautiche;

maturità tecnica industriale, indirizzo industrie navalmeccaniche;

maturità tecnica industriale, indirizzo telecomunicazioni;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettrotecnica;

maturità tecnica industriale, indirizzo elettronica industriale;

padrone marittimo per il traffico e la pesca;

tecnico delle industrie meccaniche;

meccanico navale;

apparecchiatore elettronico;

elettricista installatore ed elettromeccanico;

radiotelegrafista di bordo;

montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi;

tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

I requisiti sopra indicati, debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice) e conforme al modello allegato 1, dovrà essere diretta al comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento, viale XXI Aprile n. 51, Roma-Nomentano, al quale sarà fatta pervenire o presentata unitamente al modello meccanografico « AS » da ritirarsi presso qualunque comando della Guardia di finanza che fornirà le indicazioni per la compilazione dello stesso:

direttamente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza;

tramite il comando da cui dipendono, al quale dovrà essere presentata entro il termine suddetto, dai concorrenti in servizio nel Corpo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente che non sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

e) posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o, di uno dei diplomi specificati nel precedente art. 2, se concorre per il contingente di mare. Copia del titolo di studio dovrà essere allegata alla domanda;

g) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

Il concorrente che sia in servizio nella Guardia di finanza deve indicare:

grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita;

data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;

reparto di appartenenza;

titolo di studio di cui è in possesso;

eventuali procedimenti penali pendenti;

di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o derivanti da forza maggiore.

Art. 5.

Per i concorrenti non in servizio nel Corpo il comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento, richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica e copia del libretto personale o dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare o, per il personale statale di ruolo, copia dello stato matricolare;

b) certificato del casellario giudiziale.

Art. 6.

Le domande presentate dai militari in servizio nella Guardia di finanza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1), sono trasmesse dai comandi di corpo al comando scuole, centro di reclutamento, entro il termine stabilito dal comando generale, corredate dal giudizio di merito emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei militari di truppa e da copia conforme del foglio matricolare (parificato alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3).

Le domande presentate dai militari del Corpo che non siano in possesso del requisito di servizio di cui al precedente art. 2, punto 1), dovranno essere inoltrate al suddetto centro di reclutamento corredate da un rapporto informativo redatto dal comandante di compagnia o ufficiale di grado non inferiore a capitano dal quale il militare dipende e da copia conforme del foglio matricolare.

Art. 7.

I partecipanti al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i candidati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente, di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento, provvederà a convocarli per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

La commissione incaricata del giudizio di revisione è costituita da:

un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

un ufficiale inferiore della Guardia di finanza, membro e segretario.

La sede e la data della visita medica di primo accertamento saranno comunicati ai concorrenti dal comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento.

I concorrenti all'atto della visita medica devono avere:

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie «maggiore» delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive «a tempiali».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per i militari di truppa in servizio nella Guardia di finanza, l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

otorinolaringoiatrico;
schermografico;
oftalmico;
esame dell'urina;
neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
cardiologico;
determinazione dell'azotemia e glicemia.

I concorrenti devono presentarsi alla visita medica di primo accertamento muniti di un certificato di sana e robusta costituzione fisica, contenente l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato in data successiva alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero da un medico militare.

Per i militari del Corpo e per i giovani alle armi il suddetto certificato può essere rilasciato da un ospedale militare.

Art. 8.

Il concorrente giudicato idoneo alla visita medica di primo accertamento o di revisione di cui al precedente art. 7, è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale della Guardia di finanza da parte di una commissione composta da:

un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

sei ufficiali, superiori e/o capitani o tenenti della Guardia di finanza, membri, di cui uno anche segretario.

Il candidato giudicato non idoneo al predetto accertamento è escluso dal concorso.

Art. 9.

I concorrenti giudicati idonei in sede di accertamento psico-attitudinale sono ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana, della durata di sei ore, che avrà luogo, a Roma, il 12 gennaio 1984, presso:

il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

la pontificia Università degli studi «S. Tommaso d'Aquino», largo Angelicum n. 1;

l'istituto S. Antonio, viale Manzoni n. 1;

la scuola sottufficiali della Guardia di finanza.

Agli interessati sarà notificato dove dovranno sostenere la prova scritta, al momento della comunicazione del giudizio di idoneità all'accertamento psico-attitudinale.

Presso ogni sede di esame, la vigilanza per la prova scritta è demandata ad appositi comitati che saranno nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, cui è devoluto il giudizio sulla prova scritta e orale è composta da:

un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non inferiore a colonnello, presidente;

due ufficiali della Guardia di finanza, di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario;

due professori abilitati all'insegnamento nelle scuole medie.

La commissione esaminatrice attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.

Il concorrente che avrà riportato un punto di merito di almeno 10/20 nella prova scritta, è ammesso a sostenere la prova orale di cultura generale sulla base del programma riportato in allegato 2.

E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10/20; quello non idoneo è escluso dal concorso.

Art. 11.

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di primo accertamento, per la visita medica di revisione, per l'accertamento psico-attitudinale ovvero per la prova scritta o la prova orale sarà considerato rinunziatario ed escluso dal concorso.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione e sempreché abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta e in una orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Il giudizio sulla prova scritta e orale di lingua estera è espresso dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10, integrata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 10, forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

Per la formazione delle graduatorie è presa come base la media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e orale di cui al precedente art. 10, così maggiorata:

a) diploma di ragioniere perito commerciale: 5 ventesimi;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 4 ventesimi.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola secondaria di secondo grado, si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, accertata in sede d'esame di cui al precedente art. 12, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25 ventesimi per un voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

1 ventesimo per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per un voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

Qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o al valor civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato;

2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle altre forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di punti 1,30 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa.

A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 3 e la relativa documentazione sarà fatta pervenire o presentata entro il 30 maggio 1984, al comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento, pena la non valutazione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, che siano stati ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione stessa, i seguenti documenti:

a) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della rivedibilità o della riforma deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

b) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

c) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei titoli di cui al precedente art. 13;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla scuola sottufficiali della Guardia di finanza come allievo;

l) originale del diploma del titolo di studio, e per i concorrenti per il contingente di mare anche il diploma di specializzazione di cui all'art. 2, o copia autenticata in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione dell'anno di conseguimento del titolo di studio e del voto assegnato. In questo ultimo caso i vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio o copia autenticata entro il 1° ottobre 1984.

In caso di smarrimento del predetto titolo, il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine del 1° ottobre 1984, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Qualora i certificati indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) siano rilasciati da una stesso ufficio, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) devono essere di data posteriore di quella di pubblicazione del presente decreto e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto dalla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Art. 15.

I concorrenti compresi nelle graduatorie di merito, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono ammessi al corso allievi sottufficiali nell'ordine delle stesse graduatorie fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio e in congedo delle altre forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, ammessi al corso, perdono il grado.

Il Ministro ha facoltà di arruolare i concorrenti dichiarati vincitori non in servizio nel Corpo quindici giorni prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Art. 16.

Il vincitore del concorso regolarmente convocato per la frequenza del corso, sarà considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.

Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della mancata presentazione dovranno essere comunicati all'Amministrazione che li valuterà, e se del caso provvederà a stabilire un ulteriore termine.

Art. 17.

I concorrenti non in servizio nella Guardia di finanza, all'atto della presentazione alle visite mediche, alle prove di esame ed all'accertamento psico-attitudinale devono esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità;
passaporto;
tessera personale di riconoscimento;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

I militari della Guardia di finanza devono esibire la tessera personale di riconoscimento. Gli allievi finanzieri devono esibire uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nel Corpo.

Art. 18.

I concorrenti che non siano in servizio nella Guardia di finanza, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede della scuola sottufficiali della Guardia di finanza del lido di Ostia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di color giallo unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1983
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 230

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(compilato in stampatello o a macchina in carta
da bollo)

Al comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - ROMA-NOMENTANO

Il sottoscritto (1) nato a provincia . . il . . domiciliato a . . provincia . . in via o piazza . . n. . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione al corso di reclutamento di allievi sottufficiali della Guardia di finanza, contingente (2) .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di aver conseguito il diploma di di cui allega copia;

e) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5)

f) di non essere già stato rinviato dal corso allievi sottufficiali della Guardia di finanza;

g) di produrre la documentazione comprovante il possesso dei titoli stabiliti all'art. 13 del bando di concorso, entro il termine ivi indicato;

h) di voler sostenere l'esame di lingua (6) .

Allega debitamente compilato e sottoscritto, il modello meccanografico dal quale risultano gli ulteriori elementi per la partecipazione al concorso.

Data

Il candidato

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome.

(2) Ordinario o di mare;

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) L'esame è facoltativo e riguarda una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

a) *Storia*

Le riforme costituzionali negli Stati italiani; la prima guerra d'indipendenza.
Camillo Cavour; la guerra di Crimea; il congresso di Plombières.
La seconda guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia.
La guerra austro-prussiana; la terza guerra d'indipendenza; la presa di Roma; la questione romana.
I primi anni del Regno d'Italia; la Triplice Alleanza.
La guerra italo-abissina; la guerra di Libia.
La prima guerra mondiale (1914-1918).
L'Italia dopo la guerra; l'avvento del fascismo; la guerra etiopica.
La seconda guerra mondiale; la guerra di liberazione.
L'assemblea costituente; la proclamazione della Repubblica.

b) *Educazione civica*

Diritti e doveri del cittadino.
L'ordinamento della Repubblica italiana; il Presidente, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario; la Corte costituzionale, le Regioni, le Province, i Comuni.

GEOGRAFIA

Per quanto è possibile il candidato dovrà essere interrogato con l'ausilio di una carta geografica muta.

Parte generale, cenni sintetici ed elementari su:

globi, carte geografiche, orografiche, topografiche, mappe e piante, simboli principali cartografici, la scala, meridiani e paralleli, latitudine, longitudine, orientamento, fusi orari;
concetto di monte, collina, pianura, altopiano, bassopiano, vulcano, fiume, torrente, laghi, mare, costa, golfo, porto, capo, promontorio, isola, arcipelago, penisola;
elementi di topografia.

L'Italia:

confini, superficie, popolazione e religione;
le alpi e gli appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti;
mare, coste, golfi, isole e penisole;
fiumi e laghi;
pianure;
prodotti del suolo, del sottosuolo, del mare;
industria, artigianato e commercio;
principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.

ARITMETICA

Lettura e scrittura dei numeri interi sino ai miliardi, dei numeri decimali sino ai millesimi e dei numeri frazionari. Incolonnamento dei numeri interi e decimali.
Le quattro operazioni coi numeri interi, decimali e frazionari, loro proprietà e loro uso connesso ai concetti di aggiungere, togliere, replicare, distribuire.
Misure di lunghezza, di capacità, di peso, di superficie, agrarie, di volume.
Equivalenze. Rapporto tra misure di superficie e agrarie. Rapporto tra misure di volume e di capacità. Concetto di peso specifico e relazione tra peso, volume e peso specifico.
Misure di tempo. Rapporto tra tempo, spazio e velocità.
Misure degli angoli.
Numeri complessi, addizione e sottrazione.
Potenze, criteri di divisibilità, numeri primi, multipli.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
Frazione proprie, improprie e apparenti, numeri misti.
Espressioni aritmetiche con l'uso delle frazioni, spesa, guadagno, ricavo, perdita, tara, peso lordo, peso netto.
Proporzioni.
Interesse e sconto.
Risoluzione di un problema pratico dal quale si desuma la capacità di ragionamento e dell'uso appropriato delle quattro operazioni.

GEOMETRIA

Il candidato dovrà dimostrare di possedere i concetti di: punto, linea, superficie, corpo, retta, semiretta, segmento, rette parallele, perpendicolari, divergenti, convergenti.
Angoli: giro, piatto, retto, acuto, ottuso, angoli consecutivi, adiacenti, complementari, supplementari, opposti al vertice, concavi, convessi.
Poligoni: denominazione in base al numero dei lati. Concetto di lato, raggio, apotema, perimetro, area.
Calcolo pratitco del perimetro e dell'area (regola diretta escluso il quadrato - regola inversa).
Circonferenza e cerchi, raggio, diametro, corda, arco. Settore circolare, corona circolare.
Solidi: parallelepipedo, cubo, prisma, piramide, cilindro, cono, sfera.
Calcolo pratico della superficie laterale, totale e del volume.
Facili problemi come per l'aritmetica.

Il Ministro delle finanze
FORTE

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONOCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

(1) *Scritta*
(durata: tre ore)

Traduzione di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta.
Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

(2) *Orale*
(durata: venti minuti)

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.
Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Il Ministro delle finanze
FORTE

(2150)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:
istituto di elettrotecnica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di elettronica della facoltà di ingegneria, via Endossiana, 18, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il servizio di calcolo della facoltà di ingegneria per complessivi posti tre.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi d lla legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il servizio di calcolo, facoltà di ingegneria, via Endossiana, 18 Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico conocrso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà medicina e chirurgia:
istituto di ematologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di ematologia facoltà di medicina e chirurgia, via Chieti, 7, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2340)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(2341)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico, concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche fisiche naturali:

cattedra di fisica sperimentale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico, concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2337)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, dipartimento di scienze della Terra, secondo il seguente calendario: località « Sa Duchessa », Cagliari.

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 29 aprile 1983, ore 10.

(2442)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di Anatomia umana normale, via del Vespro, Palermo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 maggio 1983, ore 9;

seconda prova: 11 maggio 1983, ore 9.

(2443)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a quattro posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982 si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 maggio 1983, ore 8,30;

seconda prova scritta: 11 maggio 1983, ore 8,30.

(2444)

R E G I O N I

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1983, n. 9.

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 4 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTENUTO ED OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLE ACQUE.

Art. 1.

Oggetto della legge

La regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, si dota di un piano territoriale di risanamento e tutela delle acque articolato per bacini idrografici ed incentrato sugli obiettivi di qualità per ciascun corpo idrico.

Art. 2.

Obiettivi del piano

Oltre agli indirizzi programmatici di cui alla delibera del consiglio regionale n. 1114 del 23 marzo 1982 ed atti successivi, sono obiettivi del piano:

la tutela della salute pubblica;

il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche quali-quantitative atte a garantire la possibilità di utilizzo secondo le destinazioni d'uso che saranno indicate dal piano stesso;

la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;

la salvaguardia degli ecosistemi acquatici tipici delle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale;

il contenimento e la riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione;

l'ottimizzazione tecnico-economica dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi.

Art. 3.

Articolazione del piano territoriale regionale

Il piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque si articola per i bacini idrografici secondo la individuazione di cui all'allegato *A*.

Esso è redatto tenendo conto dei criteri e direttive emanate dal comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento di cui all'art. 2 della legge n. 319/76, secondo le metodologie adottate dal consiglio regionale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo precedente.

Il piano di cui sopra utilizza i dati e le informazioni acquisite attraverso il catasto degli scarichi, di cui agli articoli 9 e seguenti, e la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici e dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; utilizza, altresì ogni altro elemento disponibile in base a studi e ricerche già svolte o da integrare e approfondire per ciascun settore.

Art. 4.

Contenuto del piano territoriale regionale

Il piano territoriale regionale che si articola per bacini idrografici:

a) illustra la situazione quali-quantitativa di ciascun corpo idrico rapportandola agli usi e alle fonti generatrici di inquinamento presenti nel relativo bacino idrografico;

b) valuta, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti, le conseguenti necessità quali-quantitative delle risorse idriche;

c) determina gli obiettivi quali-quantitativi da perseguire per ciascun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela del fiume Po e del mare Adriatico;

d) specifica il complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari a conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2;

e) individua le priorità di intervento in relazione allo stato dei singoli bacini con particolare riferimento alle situazioni che necessitano di urgenti azioni di salvaguardia e di recupero ambientale;

f) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ed organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative;

g) fornisce indicazioni per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi in correlazione con le vigenti leggi regionali sui presidi multizonali ed i servizi di igiene pubblica delle UU.SS.LL.;

h) fornisce indicazioni e previsioni utili alla predisposizione del piano regionale di smaltimento dei fanghi.

Art. 5.

Piani di bacino

I piani di bacino elaborati e redatti sulla base dei criteri contenuti nei precedenti articoli 3 e 4, hanno il valore di proposte ai fini del successivo art. 14.

TITOLO II

COMPETENZE DELLE PROVINCE E DEL CIRCONDARIO DI RIMINI, ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO TECNICO.

Art. 6.

Compiti e deleghe delle province e del circondario di Rimini

Le province ed il comitato circondariale di Rimini, avvalendosi anche degli uffici e servizi dei comuni singoli ed associati e delle comunità montane, provvedono ad effettuare il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi di acqua superficiali, ai sensi dell'art. 5, legge n. 319/1976 come modificato dall'art. 8 della legge n. 650/1979, nonchè nel suolo e sottosuolo con le modalità e nei termini di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

Le province ed il circondario di Rimini provvedono inoltre alla redazione di piani di bacino idrografico di cui all'art. 5, secondo le modalità dei successivi articoli 12 e 13.

I predetti enti sono, altresì, delegati a censire i corpi idrici sulla base delle norme di cui all'art. 2, lettera *b)* e art. 7 legge n. 319/1976, secondo le procedure e le scadenze indicate al successivo art. 11.

Art. 7.

Comitato tecnico

Per la formazione del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque, la giunta regionale si avvale di un comitato tecnico da essa nominato e così costituito:

dall'assessore regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, che lo presiede con facoltà di essere rappresentato da un suo delegato;

da nove esperti in materia di tutela e risanamento delle acque indicati, uno per ciascuna delle otto amministrazioni provinciali e per il circondario di Rimini dai rispettivi presidenti;

da cinque esperti in materia di tutela e risanamento delle acque indicati dalla sezione regionale dell'ANCI;

da cinque esperti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati in discipline aventi attinenza con la pianificazione territoriale e con la tutela e la gestione delle acque;

di tre esperti individuati tra il personale tecnico operante all'interno di aziende pubbliche di gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, designati dal CRIPEL;

da un esperto dipendente dalla società IDROSER, dalla stessa designato;

da un esperto designato dal centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche e marine di Cesenatico;

da cinque dipendenti regionali scelti fra i collaboratori appartenenti agli assessorati regionali interessati, uno dei quali esercita le funzioni di segretario.

Art. 8.
Funzioni di coordinamento per l'elaborazione del piano territoriale regionale

La giunta regionale elabora, sulla base delle linee di indirizzo indicate nel titolo I della presente legge, metodologie volte alla redazione dei piani di bacino, ai sensi dell'art. 5, nonché alla successiva formazione del piano territoriale regionale.

Alla successiva attività necessaria al coordinamento, alla verifica e alla omogeneizzazione, *in itinere*, della elaborazione dei piani di bacino la giunta regionale provvederà con appositi atti.

Per l'espletamento dei suddetti compiti la giunta si avvale del comitato tecnico di cui all'art. 7 quale organo consultivo e della società IDROSER quale organo di supporto tecnico-scientifico.

TITOLO III

FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI SCARICHI E CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI

Art. 9.
Redazione del catasto degli scarichi

Le province ed il comitato circondariale di Rimini, nella formazione del catasto degli scarichi di cui all'art. 6, primo comma, indicano altresì i seguenti dati:

a) l'ubicazione delle aree e le caratteristiche dei terreni e delle colture interessati dagli scarichi di liquami grezzi o depurati;

b) le caratteristiche degli insediamenti da cui originano scarichi terminali, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *d*) della legge 10 maggio 1976, n. 319;

c) le autorizzazioni allo scarico rilasciate ad operatori pubblici o privati, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della citata legge n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

Essi utilizzano, per la raccolta dei dati relativi al catasto, le schede all'uopo predisposte, nel rispetto delle metodologie elaborate dalla giunta regionale.

I dati devono essere aggiornati periodicamente, tramite rilevazioni a cura delle province e del circondario di Rimini, con particolare riferimento agli insediamenti maggiormente idroesigenti e/o idroinquinanti.

Nello svolgimento dei compiti sopra enunciati i predetti enti attuano opportune forme di collegamento con le amministrazioni comunali e le UU.SS.LL., per riceverne informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle competenze riconosciute a queste ultime dalla citata legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche, in materia di controllo e di autorizzazione degli scarichi.

Art. 10.
Uso del catasto

Nell'impostazione e organizzazione del sistema catastale di cui all'articolo precedente, le province ed il comitato circondariale di Rimini assicurano il necessario collegamento tra i dati del catasto e quelli derivanti dal censimento dei corpi idrici di cui all'art. 11, garantendo la disponibilità di informazioni aggiornate e complete sullo stato dei corpi idrici e sulle relative fonti inquinanti.

I dati di cui al comma precedente, per la cui elaborazione sono impiegati anche strumenti di calcolo automatico, possono essere gratuitamente utilizzati dalla regione, dai comuni e loro associazioni e dalle comunità montane.

Art. 11.
Censimento dei corpi idrici e relazione annuale sui bacini

Nell'esercizio delle funzioni delegate in forza dell'art. 6, primo comma, le province ed il comitato circondariale di Rimini provvedono al censimento dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, rilevando i seguenti dati:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni, derivazioni e scarichi.

Nella realizzazione del censimento e del suo aggiornamento, gli enti delegati sono tenuti ad adeguarsi ai criteri generali ed alle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, dettati dal comitato interministeriale con delibera del 4 febbraio 1977, allegato primo, nonché alle direttive specifiche emanate dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento all'individuazione dei corpi idrici da censire, alla rete di stazioni di misura quali-quantitativa, alle metodiche e frequenza delle misurazioni, al sistema di raccolta ed elaborazione dati, ecc.

Per i compiti sopra elencati gli enti delegati utilizzano i laboratori dei presidi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL., relativamente alle analisi chimiche e microbiologiche e si avvalgono dei servizi provinciali e circondariale « difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali » per le misure di portata, le caratteristiche idrologiche e le derivazioni, fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l'Università, il CNR ed altri enti pubblici di ricerca, per indagini estranee alla competenza degli enti sopra citati, per le quali si richiedano specifiche cognizioni o attrezzature.

Gli enti delegati predispongono annualmente, per ciascun bacino idrografico, sulla scorta dei dati in loro possesso, un documento di sintesi sullo stato dei corpi idrici e sulle relative fonti di inquinamento.

Gli enti delegati, con periodicità triennale, presentano alla giunta regionale, entro il primo marzo, il censimento dei corpi idrici relativi al proprio territorio.

Ove i corpi idrici interessino il territorio di due o più enti delegati, questi sono tenuti ad accordarsi per assegnare ad uno solo di essi le operazioni di censimento, salvo diverse intese.

In caso di mancato accordo, entro il termine definito dalla giunta regionale, la decisione è presa dalla giunta stessa, sentiti gli enti interessati.

TITOLO IV

REDAZIONE DEI PIANI DI BACINO FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 12.
Redazione del piano di bacino

Nella redazione dei piani di bacino di cui al precedente art. 5, le province ed il circondario di Rimini devono consultare i comuni e i loro consorzi interessati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli uffici statali competenti, al fine di assicurare una fattiva partecipazione di tali enti alla elaborazione ed alla realizzazione del piano.

Se un bacino idrografico comprende i territori di competenza di due o più province, il piano di bacino è redatto da queste congiuntamente ovvero da una sola, per conto delle altre, qualora esse abbiano raggiunto un preventivo accordo relativamente anche alle modalità di intervento e/o compartecipazione ai lavori ed alla verifica degli stessi.

In caso di mancato accordo sulla realizzazione congiunta del piano, entro i termini da essa definiti, la giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate e sentita altresì la competente commissione consiliare, individua la Provincia tenuta alla redazione del piano di bacino relativo anche

al territorio delle altre. Queste ultime devono, in ogni caso, essere sentite sulla proposta di piano di bacino riguardante il proprio territorio.

Le modalità di cui ai due commi precedenti si applicano anche nel caso in cui sia interessato il territorio ricompreso nel circondario di Rimini.

Art. 13.
Relazione preliminare al piano di bacino

Le province ed il circondario di Rimini inviano alla giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione preliminare comprensiva:

dell'articolazione in bacini del proprio territorio;

delle forme di accordo e di collaborazione fra province, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente;

dell'indicazione analitica dei programmi di lavoro riferiti ai contenuti del piano di bacino di cui all'art. 5, e ai tempi all'uopo occorrenti;

delle modalità che verranno seguite per consentire la partecipazione alla elaborazione del piano degli enti ed uffici indicati nel primo comma dell'articolo precedente;

dell'individuazione degli studi e delle ricerche di settore necessari alla redazione del piano, non compresi fra quelli già svolti dalla Regione, dagli enti locali, dalla soc. IDROSER, con specificazione dei tempi presuntivamente occorrenti;

del calcolo, di massima, del costo complessivo occorrente per la redazione del piano, individuando anche i costi relativi alle singole operazioni.

La giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 7, autorizza i programmi previsti nella relazione indicata nel comma precedente, apportandovi, se del caso, le integrazioni o modifiche atte a garantire la necessaria omogeneità e congruenza.

La giunta può fissare, altresì, i termini entro cui devono essere inviati, al comitato tecnico, gli elaborati relativi alle varie fasi di redazione del piano.

Art. 14.
Approvazione del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque

Le province ed il circondario di Rimini approvano i piani di bacino di cui all'art. 5, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le amministrazioni statali interessate, i comuni e loro consorzi interessati, le comunità montane e gli altri enti od associazioni indicati dalla giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare.

Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono formulare il loro parere sul piano, anteriormente alla sua approvazione, entro 90 giorni dalla richiesta. Le province ed il circondario di Rimini, nei 30 giorni successivi all'approvazione, inviano il piano alla giunta regionale, unitamente ai pareri pervenuti nel corso della consultazione e/o alle deduzioni formulate in sede di approvazione.

La giunta regionale coordina le proposte pervenutele in forma di piani di bacino; elabora, in base ad esse, il progetto del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque, e lo sottopone all'esame del consiglio regionale.

Il consiglio regionale adotta, sentito il C.C.R. a sezioni riunite di cui all'art. 29 della legge regionale del 24 marzo 1975, n. 18, con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla stampa regionale, il progetto di piano territoriale regionale che è depositato presso le sedi delle province, del comitato circondariale di Rimini e delle comunità montane per 60 giorni consecutivi.

Entro i successivi 30 giorni, i privati e gli enti interessati dalle previsioni e dalle destinazioni di zona contenute nel progetto, che comportino vincoli di carattere generale o particolare — risultanti da rappresentazione grafica adeguata — possono presentare osservazioni e proposte agli enti presso cui è depositato il progetto, i quali le trasmettono, con il loro parere, alla giunta regionale entro 30 giorni.

Decorso tale termine, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, decide sulle osservazioni e approva il piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque.

Il provvedimento di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.
Efficacia del piano territoriale regionale per la tutela delle acque

Il piano regionale territoriale di risanamento e tutela delle acque, approvato ai sensi dell'articolo precedente, ha il valore di piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 4 punto 1, lettera *h*), della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, e produce gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 47/1978 citata, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1980, numero 23.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.
Contributi regionali

Le spese relative all'espletamento dei compiti attribuiti dalla presente legge alle province ed al circondario di Rimini, sono a carico della Regione.

Con deliberazione della giunta regionale sarà stabilita, sentite le province ed il comitato circondariale di Rimini, la ripartizione delle somme all'uopo assegnate in sede di approvazione dei bilanci preventivi regionali di ciascuno degli esercizi in cui i predetti compiti saranno espletati. L'assegnazione delle quote terrà conto delle esigenze di spesa risultanti dalla entità delle attività esperite e da esperire da parte di ciascun ente. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento agli enti suddetti, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.

In sede di prima applicazione della presente norma, la giunta regionale è autorizzata ad assegnare a ciascuno degli enti suddetti, omettendo le formalità di cui al precedente comma, una quota ricavata dalla ripartizione in parti uguali della somma all'uopo stanziata nel bilancio regionale dell'esercizio di riferimento.

Art. 17.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1983, la regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.

La copertura finanziaria è garantita dai fondi accantonati nel bilancio pluriennale 1982-85 nell'ambito del programma 03 «Tutela e risanamento ambientale» - settore 03 - sezione quarta.

Per gli esercizi successivi al 1983, alle ulteriori esigenze finanziarie, si farà fronte mediante nuove e specifiche autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° febbraio 1983

TURCI

ALLEGATO *A*

Bacini idrografici individuati sul territorio regionale

1. Bardoneggia
2. Carona
3. Tidone
4. Loggia
5. Trebbia
6. Rifiuto
7. Nure
8. Chiavenna
9. Arda-Ongina
10. Taro
11. Parma
12. Enza
13. Crostolo
14. Secchia

15. Panaro
16. Po di Volano
17. Canal Bianco
18. Reno
19. Canale Destra Reno
20. Canale Candiano
21. Lamone
22. Fiumi Uniti: Montone-Ronco
23. Bevano
24. Savio
25. Rubicone
26. Uso
27. Marecchia-Ausa
28. Marano
29. Melo
30. Conca
31. Ventena
32. Tavollo

(1231)

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1983, n. **10.**

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 e alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18. (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e comunale).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 24 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in vigore del piano regionale integrato dei trasporti, di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle province ed ai loro consorzi contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di rispettiva competenza ».

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I contributi regionali di cui al precedente art. 17 sono concessi:

a) in capitale, fino al 100% della spesa ammissibile;

b) in annualità costanti, pari alla durata del mutuo di riferimento, nella misura annua fissa — da determinarsi in relazione alla normativa vigente con l'ente mutuante — della spesa ammissibile.

I comuni, singolarmente od in forma associata, presentano alle province ed al comitato circondariale di Rimini i loro programmi entro il 30 giugno di ogni anno.

Le province ed il comitato circondariale di Rimini, sentite le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione il programma poliennale o annuale d'intervento per la viabilità comunale e provinciale, entro il mese di settembre di ogni anno.

La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, approva il programma degli interventi regionali.

Per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, il contributo regionale può essere revocato e diversamente destinato da parte della giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare.

Nel limite dei fondi distintamente assegnati dalla giunta regionale in sede di programma degli interventi, la spesa formalmente ammissibile a contributo, a norma dell'art. 21, lettera *e*), della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è quella risultante dai progetti approvati a norma dell'art. 25 della predetta legge regionale n. 18/1975.

Ogni ulteriore spesa resta a carico dell'ente locale competente.

Le norme di cui al presente ed al precedente articolo, sostituiscono — a far tempo dal 1° gennaio 1976 — per quanto attiene ai contributi regionali per la viabilità, quelle contenute nelle leggi 2 settembre 1904, n. 293, 15 febbraio 1953, n. 184, 16 settembre 1960, n. 1014, 21 aprile 1962, n. 181 e 9 aprile 1971, n. 167, e successive modifiche od integrazioni ».

Art. 3.

A modifica del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, l'erogazione dei contributi regionali in capitale per la viabilità viene disposta, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, seguendo le procedure di cui al regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.

La utilizzazione nelle misure sottoindicate dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati con il provvedimento di concessione dei contributi, nelle percentuali indicate, è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:

a) fino al 20%: alla avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;

b) fino al 70%: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;

c) fino al 10%: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati.

Se il verbale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato — ovvero la dichiarazione di inizio dei lavori rilasciata dall'ente beneficiario quando gli stessi lavori siano eseguiti in economia — non è trasmesso alla Regione entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del contributo, l'atto medesimo è revocato.

I contributi costanti in annualità vengono erogati dalla giunta regionale, o dall'assessore dalla stessa delegato, direttamente, per conto degli enti beneficiari dei contributi stessi, agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui. Nel caso che i lavori vengano eseguiti senza far ricorso ad apposito mutuo, il contributo in annualità viene corrisposto direttamente all'ente attuatore dal 1° gennaio successivo a quello della data di inizio dei lavori.

La giunta regionale, o l'assessore dalla stessa delegato, provvede alla liquidazione del contributo in capitale o alla determinazione dell'annualità definitiva del contributo rateale, in relazione alla spesa accertata e riconosciuta ammissibile, in sede di omologazione degli atti di collaudo approvati da parte degli enti attuatori.

Art. 4.

Le province sono delegate a classificare le strade comunali tra le provinciali e a declassificare le strade provinciali, previa intesa con gli enti territoriali interessati.

In caso di mancata intesa fra enti territoriali e province, la classificazione o declassificazione viene effettuata dalla giunta regionale su parere conforme della competente commissione consiliare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 febbraio 1983

TURCI

(1683)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: « Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 9 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di una disciplina regionale organica sulla raccolta e commercializzazione dei tartufi, la sanzione amministrativa di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, è sostituita dalla sanzione da L. 50.000 (cinquantamila) a L. 2.000.000 (duemilioni), fermo restando la confisca del prodotto.

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le comunità montane od i comuni non facenti parte delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sulla base dell'andamento stagionale e delle particolari esigenze delle zone interessate, potranno individuare periodi di raccolta diversi.

Del calendario per la raccolta dei tartufi predisposto ai sensi del precedente comma dovrà essere data idonea pubblicità a cura della comunità montana o del comune interessato ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere le infrazioni, sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive norme attuative ».

Art. 4.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, è aggiunto il seguente articolo 8-*bis*:

« Le comunità montane ed i comuni non facenti parte delle comunità montane possono promuovere, in collaborazione con gli uffici regionali, studi e ricerche al fine della predisposizione di una cartografia a scala 1:100.000 per l'individuazione delle zone a vocazione produttiva di tartufo nero ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 marzo 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 *gennaio* 1983 (*atto n.* 818) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *marzo* 1983.

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1983, n. 5.

Integrazione della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, contenente norme sulla « Disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere ed all'aria aperta ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 9 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, è aggiunto il seguente art. 12-*bis*: « Equiparazione delle classificazioni ».

A tutti i fini amministrativi ed a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'equiparazione delle categorie alberghiere e degli esercizi ricettivi all'aria aperta è così fissata:

albergo a 5 stelle e alb. res. a 5 stelle: cat. lusso;

albergo a 4 stelle e alb. res. a 4 stelle: I categoria;

albergo a 3 stelle e alb. res. a 3 stelle, campeggi e villaggi tur. a 4 stelle: alb. II categoria e pens. I cat.;

albergo a 2 stelle - alb. res. a 2 stelle campeggi e villaggi tur. a 3 stelle: alb. III cat. e pens. II cat.;

albergo a 1 stella - alb. res. a 1 stella campeggi e villaggi tur. a 2 stelle: alb. IV cat. e pens. III cat.;

campeggi e villaggi turistici a 1 stella, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi montani: locande.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 marzo 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 *gennaio* 1983 (*atto n.* 816) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *marzo* 1983.

(1713)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831070)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.